

**S T A T U T O**

**dell'Azienda speciale**

**della Provincia di Lecco**

**denominata**

**"AGENZIA PROVINCIALE per le ATTIVITA' FORMATIVE - A.P.A.F."**

**STATUTO**

**TITOLO I - NATURA E FINALITÀ DELL' AGENZIA**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e natura

Art. 2 - Oggetto delle attività

Art. 3 - Indirizzi del Consiglio Provinciale e vigilanza

Art. 4 - Capitale di dotazione

**TITOLO II - ORGANI, AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE**

Art. 5 - Organi dell'Agenzia

Art. 6 - Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione

Art. 7 - Durata, cessazione e sostituzioni

Art. 8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Art. 10 - Sedute e votazioni

Art. 11 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Art. 12 - Responsabilità ed indennità del Consiglio di Amministrazione

Art. 13 - Il Presidente

Art. 14 - Il Direttore

**TITOLO III - ORGANO DI REVISIONE**

Art. 15 - Il Revisore dei Conti

**TITOLO IV - STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Art. 16 - Organizzazione dell'Agenzia

Art. 17 - Personale dipendente

**TITOLO V - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

Art. 18 - Criteri di gestione

Art. 19 - Patrimonio

Art. 20 - Finanziamento degli investimenti

Art. 21 - Tariffe e prezzi

Art. 22 - Copertura degli oneri sociali

Art. 23 - Contratti di acquisto

**TITOLO VI - PIANIFICAZIONE, BILANCI E RENDICONTI**

Art. 24 - Contratto di Servizio

Art. 25 - Piano Programma e Bilancio pluriennale

Art. 26 - Bilancio di previsione annuale

Art. 27 - Bilancio di esercizio/Conto Consuntivo

**TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 28 - Liquidazione dell'Agenzia

Art. 29 - Decorrenza e riferimenti

**TITOLO I - NATURA E FINALITÀ DELL' AGENZIA**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e natura**

1. L'Azienda Speciale della Provincia di Lecco, denominata "Agenzia Provinciale per le attività formative - A.P.A.F.", successivamente indicata come Agenzia costituita per le finalità

previste anche ai sensi degli art. 24 e 30 della Legge Regionale 6/08/07 n. 19 è regolata dal presente Statuto che, in conformità degli articoli 112 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e dello Statuto della Provincia di Lecco, ne disciplina l'ordinamento e il funzionamento.

**2.** L'Agenzia ha sede in Lecco, Piazza Lega Lombarda, 4.

**3.** Essa può istituire uffici e dipendenze secondarie in relazione alle esigenze di erogazione dei servizi o all'esercizio di attività proprie.

**4.** L'Agenzia, ente strumentale della Provincia di Lecco per l'esercizio dei servizi pubblici locali previsti nel presente Statuto, possiede personalità giuridica e autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, finanziaria e gestionale.

**5.** La Provincia di Lecco rispetta l'autonomia gestionale dell'Agenzia che deve essere amministrata e diretta secondo logiche imprenditoriali e comportamenti manageriali nel rispetto dei principi dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza gestionale.

**6.** L'Agenzia ha l'obbligo del pareggio del bilancio di previsione da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

**7.** La Provincia di Lecco determina gli indirizzi generali, approva gli atti fondamentali, conferisce il capitale di dotazione, provvede alla copertura degli eventuali oneri sociali,

controlla i risultati in base agli obiettivi generali prefissati ed esercita la vigilanza nei limiti previsti dalla legge.

**8.** L' Agenzia può aderire ad associazioni territoriali, nazionali ed europee di categoria che ne rappresentino utilmente gli interessi.

#### **Art 2. - Oggetto delle attività**

**1.** L' Agenzia ha per oggetto della propria attività la gestione dei servizi affidati dalla Provincia e che rientrino nella propria competenza nell'ambito dei sistemi di formazione, istruzione, nonché del sistema turistico alberghiero quale integrazione delle attività formative. In particolare l' Agenzia, nel rispetto della vigente legislazione in materia di servizi pubblici locali, può:

a) svolgere attività di studio, ricerca e progettazione, compiere indagini e sondaggi per l'analisi dei fabbisogni formativi, delle esigenze di carattere orientativo;

b) progettare e gestire attività di formazione, istruzione, orientamento, in modo da rispondere coerentemente alle esigenze del territorio provinciale e dei potenziali destinatari;

c) progettare e gestire corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, di specializzazione, aggiornamento e formazione permanente e continua;

d) progettare e gestire azioni formative rivolte alla formazione nell'area dell'Obbligo scolastico;

e) progettare e gestire azioni afferenti il programma di in-

intervento dei fondi strutturali dell'Unione Europea;

f) favorire il collegamento delle realtà scolastiche/formative, culturali, socio-educative economiche e produttive con il sistema formativo mediante la promozione e la gestione di attività di orientamento scolastico e professionale ai sensi dell'art. 19 e segg. della L.R. 6 agosto 2007, n°. 19;

g) progettare e gestire interventi di formazione/aggiornamento degli operatori, ricerca e studi per i diversi settori della Provincia di Lecco e, previa delega alla Provincia, dei Comuni del territorio lecchese;

h) realizzare supporti e programmi di tipo informatico, pubblicazioni didatticoformativo e culturali e materiali grafico-pubblicitari;

i) promuovere azioni di marketing inerenti ai servizi espletati.

j) erogare servizi di ricettività alberghiera e di ristorazione, finalizzati alla valorizzazione delle attività turistico-alberghiere della Valsassina in sinergia con i soggetti economici.

Per l'integrazione delle attività formative nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione l'Agenzia può gestire direttamente o in convenzione con altri Enti o Organismi l'attività ricettivo alberghiera e di ristorazione.

**2.** L'Agenzia, per il raggiungimento dei suoi scopi sociali,

nel rispetto degli indirizzi approvati dalla Provincia di Lecco, può:

a) compiere le operazioni industriali, commerciali, immobiliari e finanziarie, inclusa la prestazione di garanzie e fidejussioni, previste nel Bilancio di Previsione;

b) instaurare rapporti di collaborazione con l'Ue, lo Stato e gli Enti locali, con le Università, con Enti pubblici e privati, operanti nell'ambito dei sistemi di formazione e istruzione, nonché del sistema turistico alberghiero; c) partecipare ad ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) con Enti, Istituti e Organismi tra quelli individuati nel comma precedente;

d) stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione delle attività previste dal proprio programma annuale.

Può inoltre, previa approvazione della Provincia di Lecco:

- assumere finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine;
- acquistare in proprietà o diritto di superficie immobili;

### **Art. 3 - Indirizzi del Consiglio Provinciale e vigilanza**

**1.** Il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi a cui l'Agenzia deve attenersi nell'esecuzione delle attività assegnate. Tali indirizzi sono espressi, di norma, in un apposito provvedimento del Consiglio Provinciale da adottarsi in tempo utile affinché l'Agenzia ne possa tener conto ai fini della predisposizione del "piano-programma", del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione annuale.

**2.** Il Consiglio Provinciale, previa approvazione della propo-

sta da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia,  
approva entro 60 giorni dalla ricezione, i seguenti atti fondamentali:

- a) Piano - programma, contenente gli obiettivi e gli indicatori di verifica ex post (in esecuzione degli indirizzi generali del Consiglio Provinciale) e comprendente un contratto di servizio che disciplina i rapporti tra la Provincia e l'Agenzia;
- b) Bilancio economico di previsione annuale e pluriennale;
- c) Conto consuntivo/Bilancio di esercizio.

**3.** La vigilanza sulle attività dell'Agenzia è svolta dal Presidente della Provincia di Lecco o dall'Assessore delegato. Tale vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell' Agenzia degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale, degli obiettivi del piano programma e degli obblighi fissati nel Contratto di Servizio di cui all'art. 24.

**4.** Qualora, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, il Presidente della Provincia di Lecco accerti irregolarità o disfunzioni nella gestione dell' Agenzia, richiama formalmente gli organi dell'Agenzia affinché vi pongano tempestivo rimedio, ovvero provvede direttamente ai sensi del presente Statuto.

#### **Art. 4 - Capitale di dotazione**

**1.** La Provincia di Lecco conferisce all'Agenzia il capitale di dotazione, provvedendo alla copertura di eventuali oneri sociali.

2. Il capitale di dotazione dell'Agenzia è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dalla provincia all'atto dell'istituzione dell'Agenzia o successivamente.

Salve eccezioni previste dalla legge, l'Agenzia è tenuta a corrispondere alla Provincia un interesse pari a quello sostenuto dalla Provincia stessa per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.

Per i beni conferiti in natura la Provincia stabilisce i criteri per la relativa valutazione e per il computo dell'interesse da riconoscere alla Provincia stessa conferente pari per tasso e durata a quelli praticati dalla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti similari.

3. Le modalità di trasferimento dei beni immobiliari, mobili ed attrezzature costituenti il capitale di dotazione dell'Agenzia sono disciplinate da un apposito atto di trasferimento.

## **TITOLO II - ORGANI, AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE**

### **Art. 5 - Organi dell'Agenzia**

1. Sono Organi dell'Agenzia:

- a) Il Consiglio di Amministrazione
- b) Il Presidente
- c) Il Direttore

### **Art. 6 - Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Ammi-**



## **nistrazione**

**1.** Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, compreso il Presidente.

Un componente deve essere designato dalla minoranza politica.

**2.** I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Presidente della Provincia di Lecco, tra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere provinciale. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere un minimo di competenze in relazione alla mission dell'Ente che devono amministrare. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti o imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Agenzia. Sono altresì esclusi i fornitori di beni e servizi necessari per la gestione delle attività dell'Agenzia.

**3.** I componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, sono nominati dal Presidente della Provincia di Lecco, ai sensi di legge e dello Statuto provinciale.

La prima nomina avverrà contestualmente al perfezionamento delle procedure relative alla costituzione dell'Agenzia.

**4.** Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere in ogni tempo revocati e sostituiti dal Presidente della Provincia di Lecco per violazione degli indi-

rizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale nell'esecuzione delle attività assegnate e per violazione delle norme relative all'assunzione di personale e all'acquisizione di beni e servizi e/o all'esecuzione di lavori.

**5.** Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli Organi provinciali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi della Provincia di Lecco o dell'Agenzia medesima ovvero di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei "piani-programma", il Presidente della Provincia di Lecco, salvo del caso esercitare l'azione di responsabilità di cui all'art. 12, comma 1, scioglie anticipatamente il Consiglio di Amministrazione dandone motivata comunicazione al Consiglio Provinciale.

#### **Art. 7 - Durata, cessazione e sostituzioni**

**1.** Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tutta la durata mandato del Presidente della Provincia e sono rinnovabili.

**2.** Il Consiglio di Amministrazione uscente permane in carica con pienezza dei propri poteri sino all'insediamento del nuovo Consiglio che deve avvenire entro quindici giorni dalla sua nomina.

**3.** I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica durante il mandato vengono sostituiti con nuovi Consiglieri nominati dal Presidente della

Provincia di Lecco ai sensi dell'art. 6. I nuovi Consiglieri nominati rimangono in carica limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venisse meno per dimissioni la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decadrà.

**4.** I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.

**5.** La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione salvo ricorso dell'interessato al Presidente della Provincia di Lecco che dispone con giudizio inappellabile.

**Art. 8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

**1.** Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di governo dell'Agenzia ed ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia previsti dallo Statuto, adotta e/o approva i seguenti atti fondamentali:

- a) il "piano-programma" e il "contratto di servizio" che disciplina i rapporti fra la Provincia di Lecco e l'Agenzia;
- b) il Bilancio economico di previsione annuale e pluriennale;
- c) le variazioni da apportare al Bilancio di previsione;
- d) il Conto consuntivo/Bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e la destinazione di eventuali utili di gestione, nel rispetto degli scopi dell'Agenzia;

e) la costituzione di società e la partecipazione ad enti, associazioni, consorzi e società nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2;

f) il regolamento interno relativo al funzionamento dell'Agenzia, dei suoi organismi di gestione e uffici;

g) l'articolazione organizzativa dell'Agenzia, proposta dal Direttore che può prevedere la suddivisione in settori di attività.

**2. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:**

a) la nomina del Direttore, definendone i limiti e le responsabilità di gestione nonché eventuali deleghe, la durata dell'incarico e il relativo inquadramento economico;

b) la disciplina generale e la definizione delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dall'Agenzia;

c) l'impegno e il pagamento delle spese eccedenti il limite che il Bilancio preventivo pone annualmente in capo al Direttore, come previsto dal successivo art. 14 comma 8;

d) l'assunzione e il licenziamento del personale, l'irrogazione della sanzione disciplinare di sospensione nonché la stipula di accordi aziendali con le rappresentanze sindacali;

e) l'indizione di gare e l'adozione delle delibere a contrattare per l'esecuzione di opere, attività e servizi al di fuori dall'ordinaria amministrazione delle attività aziendali;

f) l'assunzione di anticipazioni bancarie, prestiti e mutui;

g) l'espressione di un parere sulle proposte di modifica del

presente Statuto e l'adozione degli altri atti in esso previsti.

**3.** Il Consiglio di Amministrazione può delegare espressamente al Presidente parte dei propri poteri, con l'esclusione di quelli non delegabili per legge, per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Agenzia.

#### **Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

**1.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, nella sede della Provincia di Lecco. Le sedute non sono pubbliche. Alle sedute partecipa un Dirigente/Funziionario della Provincia di Lecco, designato dal Presidente della Provincia. La partecipazione del Dirigente/Funziionario della Provincia di Lecco non incide sulla validità della costituzione delle sedute.

**2.** Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Può riunirsi, per discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, del Revisore dei Conti, del Direttore, del Presidente della Provincia di Lecco o Assessore delegato. La riunione ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta; in caso di inerzia, vi provvede il Presidente della Provincia di Lecco o l'Assessore delegato.

**3.** Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati ai Consiglieri e al Di-

rigente/Funzionario provinciale mediante posta elettronica o telefax tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, salva diversa indicazione scritta comunicata al Presidente da parte dei singoli interessati.

**4.** In caso di urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore.

**5.** Gli avvisi di convocazione, con le stesse modalità di cui sopra, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Revisore dei Conti, al Direttore e, per conoscenza, al Presidente della Provincia di Lecco o all'Assessore delegato e al Dirigente/Funzionario provinciale.

**6.** Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo che deve essere verbalizzato. Nel caso il Consiglio deliberi in contrasto con il parere del Direttore nella delibera devono essere espressamente motivate le ragioni per cui non si è tenuto conto del parere del Direttore.

**7.** Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono invitare persone ad esso estranee per fornire chiarimenti, pareri, comunicazioni e quant'altro ritenuto utile. Al momento del voto tali invitati comunque devono allontanarsi, ad eccezione degli amministratori e dipendenti della Provincia che siano presenti in ragione della carica rivestita per riportare indirizzi e/o riferire su questioni di interesse comune.

8. Ciascun Consigliere ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato, a cui accede tramite il Presidente o il Direttore, per le rispettive conoscenze, evitando di intervenire ad altri livelli dell'organizzazione dell'Agenzia.

#### **Art. 10 - Sedute e votazioni**

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno due Consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.

3. Quando si tratti di argomenti concernenti le persone, che implicino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni devono essere adottate a scrutinio segreto.

4. I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al quarto grado civile.

5. Ove il Consiglio non sia in grado di deliberare, su argomenti per cui sia prefissato un termine di scadenza ad esso si sostituisce la Giunta provinciale, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine.

6. Ciascun Consigliere può far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi che l'hanno orientato.

#### **Art. 11 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Ammi-**

## **nistrazione**

1. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione ed i relativi atti deliberativi sono redatti dal Direttore o, previo assenso del Consiglio, da un suo incaricato.

Copia delle deliberazioni può essere rilasciata, a chi ne abbia interesse, ai sensi della legge 241/90, previa autorizzazione del Presidente.

2. Qualora il Direttore non partecipi alla seduta, il verbale è redatto da un Consigliere appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione ovvero da un delegato del Direttore.

3. Il Direttore, o il suo sostituto, compila i verbali delle sedute che sono raccolti in apposito libro verbale del Consiglio di Amministrazione e provvede alla stesura degli atti deliberativi che vengono classificati con numerazione progressiva annuale.

4. Gli atti deliberativi, sottoscritti dal Presidente e dal Direttore, sono trasmessi al Presidente della Provincia di Lecco o all'Assessore delegato e al Dirigente/Funzionario provinciale e pubblicati, anche per estratto, in apposito spazio all'interno dei locali della sede dell' Agenzia per quindici giorni consecutivi e pubblicati nel rispetto del D. Lgs. 33/2013.

## **Art 12 - Responsabilità ed indennità del Consiglio di Amministrazione**

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adem-



piere ai doveri imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza del mandatario e sono Solidamente responsabili nei confronti dell'Agenzia e della Provincia di Lecco dei danni che esse, in ragione della loro inosservanza, abbiano subito con riguardo alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'Agenzia o comunque a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Agenzia stessa o debbano risarcire a terzi.

Tale responsabilità non si estende a quello fra i Consiglieri che, essendo immune da colpa, abbia manifestato in forma scritta (anche con menzione nel verbale o nell'atto deliberativo) e senza ritardo il proprio dissenso dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia di Lecco o all'Assessore delegato.

**2.** Il Presidente percepisce un'indennità, la cui misura è stabilita dalla Giunta Provinciale entro i limiti dell'art. 1, comma 725 della L. 27/12/2006 n. 296.

**3.** Ai Consiglieri d'Amministrazione è conferito, per le sedute del Consiglio, un gettone di presenza uguale a quello percepito dai Consiglieri provinciali.

**4.** Al Presidente e ai consiglieri spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie, oltre a i rimborsi spese per missioni per conto dall'Agenzia nella misu-

ra stabilita per i Consiglieri Provinciali.

5. Le suddette indennità e rimborsi spese sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

### **Art. 13 - Il Presidente**

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio di Amministrazione nei rapporti con gli Organi provinciali e con gli altri Enti locali, nonché con le autorità europee, statali e regionali e vigila sull'andamento dell'Agenzia.

2. Spetta inoltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, sull'operato del Direttore e, in genere, sull'andamento delle attività dell'Agenzia;

c) riferire periodicamente al Presidente della Provincia di Lecco o all'Assessore delegato sull'andamento della gestione aziendale e sullo stato di attuazione del "piano-programma" di cui all'art. 25;

d) adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica;

e) promuovere, sentito il Presidente della Provincia di Lecco o l'Assessore delegato, iniziative volte ad assicurare la piena integrazione delle attività dell'Agenzia con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;

f) attuare le opportune iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza;

g) firmare gli atti del Consiglio di Amministrazione;

h) assistere e/o rappresentare il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato, se richiesto, nella definizione di accordi, conferenze di programma e di servizi, istruttorie pubbliche, sedute del Consiglio Provinciale e sue Commissioni ed altre similari iniziative aventi per oggetto l'esercizio delle attività affidate all'Agenzia;

i) eseguire gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione e adempiere/adottare tutti gli altri atti previsti dal presente Statuto.

**3.** Il Presidente nomina un componente del Consiglio di Amministrazione a sostituirlo in caso di assenza od impedimento temporaneo. Ove anche il sostituto sia assente od impedito assume le veci di Presidente il Consigliere più anziano di età.

#### **Art. 14 - Il Direttore**

**1.** Il Direttore ha la responsabilità legale e gestionale dell'Agenzia.

**2.** Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di procedura di selezione ad evidenza pubblica o per comando da pubbliche amministrazioni. I requisiti necessari per la nomina del Direttore sono, di volta in volta, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore viene assunto con contratto di lavoro subordinato

oppure con contratto a termine per un periodo massimo di tre anni e può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere confermato.

**3.** Il Direttore non può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Agenzia stessa senza preventiva autorizzazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione.

**4.** Il Direttore attua gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile di tutta la gestione dell'Agenzia e del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario e ricopre anche la funzione di Direttore del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo. In particolare il Direttore, in base al mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione, definisce i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, predispone il "pianoprogramma" annuale e pluriennale dell'Agenzia e il Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

**5.** Il Direttore predispone il regolamento interno relativo al funzionamento dell'Agenzia, dei suoi organismi di gestione e uffici, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

**6.** Il Direttore è responsabile della gestione, dell'organizzazione e del corretto impiego del personale che collabora con l'Agenzia, compreso quello trasferito dalla Pro-

vincia di Lecco; nel rispetto delle leggi, dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi aziendali può adottare provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione.

**7.** Il Direttore è responsabile del corretto impiego e della conservazione del patrimonio immobiliare, dei beni mobili, delle attrezzature e degli strumenti in dotazione all'Agenzia.

**8.** Il Direttore ha l'autonomia di spesa per l'ordinaria amministrazione nei limiti stabiliti in sede di approvazione del Bilancio preventivo.

**9.** Il Direttore può delegare parte delle sue competenze ad altri collaboratori dell'Agenzia.

**10.** Il Direttore, salva la facoltà di cui all'art. 5 della legge n. 241/90 e successive modifiche, da esercitarsi nelle forme previste dall'apposito regolamento provinciale, è responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia.

**11.** Compete inoltre al Direttore:

a) eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

b) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, in particolare quelle relative alle tariffe ed ai costi dei servizi e delle prestazioni a carattere ordinario e straordinario erogate dall'Agenzia;

c) adottare, nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati nel vigente piano programma, i provvedimenti diretti a

migliorare l'efficienza delle attività aziendali e l'efficacia dei servizi erogati;

d) presiedere le gare di appalto per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi e quelle di concorso per la selezione del personale nonché stipulare i relativi contratti;

e) fungere da segretario del Consiglio di Amministrazione;

f) firmare gli ordinativi di incasso e pagamento e provvedere alla liquidazione delle spese con emissione del relativo mandato.

### **TITOLO III - ORGANO DI REVISIONE**

#### **Art 15 - Il Revisore dei Conti**

**1.** La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei Conti, nominato dal Presidente della Provincia di Lecco contestualmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che documenti, da apposito curriculum, comprovata competenza per funzioni analoghe in enti locali e aziende pubbliche e/o private. Può essere anche scelto all'interno del Collegio dei Revisori dei Conti nominato per il controllo delle attività contabili/finanziarie della Provincia di Lecco.

**2.** Il Revisore dei Conti dura in carica fino all'approvazione del terzo Bilancio successivo all'anno di nomina e comunque fino a nuova nomina del sostituto.

**3.** Il Revisore dei Conti è revocabile solo per inadempienza ed è rieleggibile solo una volta; per la sua nomina si applicano

le cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. 267/2000 per l'elezione dell' organo di revisione della Provincia.

**4.** Il Revisore dei Conti ha facoltà di partecipare a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione; partecipa obbligatoriamente alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali sono in discussione gli atti fondamentali previsti dell'art. 8 dello Statuto. Il Presidente può richiedere la partecipazione obbligatoria del Revisore dei Conti per avere un parere nel merito degli argomenti di natura amministrativa, contabile, finanziaria o patrimoniale posti all'ordine del giorno.

**5.** Il Revisore dei Conti svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, con il Presidente della Provincia Lecco o con l'Assessore delegato;

b) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Agenzia;

c) provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa.

**6.** Il Revisore dei Conti predispone inoltre relazione sul Bilancio di previsione annuale pluriennale, sulle variazioni del Bilancio di previsione e sul Bilancio di esercizio. Tali relazioni sono parte integrante dei documenti sottoposti all'approvazione della Giunta Provinciale.

**7.** Il compenso del Revisore è determinato dalla Giunta Provin-

ciale con l'atto di nomina entro i limiti massimi stabiliti dalle vigenti norme per i Comuni fino a 5.000 abitanti.

#### **TITOLO IV - STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

##### **Art. 16 - Organizzazione dell'Agenzia**

1. La struttura organizzativa dell'Agenzia e le sue variazioni sono determinate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore. Tale struttura definisce le funzioni delle unità organizzative e le principali mansioni dei loro responsabili. Il Consiglio di Amministrazione disciplina l'organizzazione dell'Agenzia in apposito regolamento.

##### **Art. 17 -Personale dipendente**

1. L'organigramma, la dotazione ed eventualmente il regolamento di organizzazione del personale sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore in base agli indirizzi e alle linee direttive approvate dal Consiglio di Amministrazione, espletata la concertazione con i rappresentanti sindacali e le R.S.U., salva l'applicazione obbligatoria di norme relative all'accREDITAMENTO del personale docente.

2. I requisiti e le modalità di assunzione e licenziamento del nuovo personale da assumere, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della legge e del contratto collettivo di lavoro della formazione professionale e degli accordi aziendali sottoscritti.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato



trasferiti dalla Provincia di Lecco, la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico sono regolati secondo le norme in materia di personale degli enti locali salvo successive disposizioni normative che disciplinino tutto il personale dipendente dei CFPA o la stipula di accordi con le OO.SS..

## **TITOLO V - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

### **Art. 18 - Criteri di gestione**

1. La gestione dell'Agenzia deve ispirarsi ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità nel rispetto degli obiettivi e degli standard qualitativi stabiliti dal "piano-programma". Tale gestione deve obbligatoriamente garantire il pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. L'Agenzia partecipa al procedimento di programmazione delle attività provinciali mediante autonome proposte e comunque conformandosi agli indirizzi stabiliti dalla Provincia di Lecco.

2. L'Agenzia applica le regole e le norme contabili dettate dalla specifica normativa in materia di aziende speciali e in particolare dal D.P.R. 902/'86 - Titolo III del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. e dal Codice Civile per quanto applicabili.

### **Art. 19 - Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Agenzia comprende i beni immobili, mobili, attrezzature e i fondi assegnati in dotazione dalla Provincia all'atto della costituzione dell'Agenzia o successiva-

mente, nonché i beni immobili, mobili e attrezzature acquisiti dall'Agenzia ovvero ad essa conferiti tramite donazioni od altri atti di liberalità da parte di soggetti terzi.

**2.** Possono essere conferite all'Agenzia anche azioni o quote di partecipazione a società od enti aventi come finalità attività collaterali o complementari a quelle dall'articolo 2 del presente Statuto.

**3.** Tutti i beni conferiti sono valutati a norma di legge e sono iscritti nel libro cespiti dell'Agenzia e, a suo nome, presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari.

**4.** Il Direttore cura la tenuta dei registri inventari ed è consegnatario di tutti i beni conferiti o acquistati dall'Agenzia, in particolare quelli della Provincia di Lecco o della Regione Lombardia assegnati o conferiti in uso o concessione all'Agenzia.

#### **Art. 20 - Finanziamento degli investimenti**

**1.** Per il finanziamento degli investimenti previsti, l'Agenzia provvede con le seguenti modalità:

- a) fondi accantonati o altre forme di autofinanziamento;
- b) contributi in conto capitale dell'Ue, dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici;
- c) contributi, donazioni e lasciti in genere di privati ed utenti;
- d) anticipazioni bancarie, prestiti e mutui;
- e) incremento del fondo di dotazione conferito dalla Provincia

di Lecco o da altri Enti pubblici o privati

**2.** L'Agenzia, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario, per elasticità di cassa o come anticipo su fatturazioni, contratti o contributi e crediti accertati ed esigibili.

#### **Art. 21 - Tariffe e prezzi**

**1.** Le tariffe ed i prezzi dei servizi forniti dall'Agenzia mirano ad assicurare la copertura dei costi, compresi quelli indiretti, gli ammortamenti e gli accantonamenti, nella prospettiva del pareggio del bilancio.

**2.** I prezzi e le condizioni di vendita dei servizi e dei prodotti non soggetti a vincoli sono fissati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.

**3.** L'Agenzia si adegua alle tariffe ed ai prezzi amministrativi fissati dai provvedimenti eventualmente emanati da pubblici poteri.

#### **Art. 22 - Copertura degli oneri sociali**

**1.** La Provincia di Lecco, qualora per ragioni di carattere sociale, disponga che l'Agenzia effettui un servizio ovvero svolga una attività senza recupero dei relativi oneri sull'utenza o attraverso contributi di altri enti, deve versare all'Agenzia stessa il contributo finanziario occorrente alla copertura dei relativi costi, salvo conguaglio o compenso con eventuali eccedenze di gestione di altri servizi, fino al

raggiungimento del pareggio di bilancio. Nel provvedimento provinciale sono indicate le modalità di rendicontazione e di versamento dei contributi riconosciuti all'Agenzia.

#### **Art. 23 - Contratti di acquisto**

1. Agli appalti di lavori, alla fornitura di beni e servizi, alle permutate, locazioni, noleggi ed alle somministrazioni e prestazioni di servizi di cui necessita per il perseguimento dei propri fini, l'Agenzia provvede mediante contratti con il ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziali, secondo le leggi vigenti per gli Enti Locali. Il regolamento dell'Agenzia disciplina le modalità delle suddette procedure.

2. Il regolamento dell' Agenzia determina la natura ed il limite massimo di valore delle spese che possono farsi in economia tra cui quelle per assicurare il normale funzionamento dell'Agenzia stessa, l'urgente provvista di materie prime e materiali e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.

3. All'effettuazione delle spese di cui al precedente comma, provvede il Direttore sotto la propria responsabilità, senza l'osservanza delle procedure contrattuali contemplate dal comma 1 del presente articolo, ma nel rispetto delle norme e delle cautele stabilite dal già citato Regolamento.

4. Il regolamento stabilisce anche il termine entro cui il Direttore deve rendere periodicamente conto delle spese eseguite con il sistema in economia, unitamente alla documentazione

giustificativa relativa. Tale termine non potrà in ogni caso superare i due mesi.

## **TITOLO VI - PIANIFICAZIONE, BILANCI E RENDICONTI**

### **Art. 24 - Contratto di Servizio**

1. Tra la Provincia di Lecco e l'Agenzia viene stipulato un "contratto di servizio" relativamente a:

a) impegni programmatici dell'Agenzia circa lo sviluppo degli standard qualitativi dei servizi erogati anche al fine di contenere le tariffe;

b) impegni dell'Agenzia in ordine al contributo finanziario da riconoscere alla Provincia di Lecco a titolo di interesse sul capitale di dotazione, di canone di concessione sui beni del demanio o patrimonio provinciale e di eventuale utile di esercizio;

c) impegni della Provincia di Lecco per il conferimento di capitale di dotazione in denaro, in beni immobili, mobili e attrezzature di interesse aziendale.

2. Gli impegni sottoscritti nel "contratto di servizio", stipulato all'inizio di ogni tornata amministrativa ed eventualmente aggiornato con cadenza annuale sono dettati nel "piano-programma".

### **Art. 25 - Piano-programma e Bilancio pluriennale**

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione adotta e trasmette alla Provincia di Lecco un "piano-programma" annuale delle attività programmate per l'eserci-

zio successivo ove sono indicate le linee di sviluppo e gli standard ottimali dei servizi erogati, le previsioni e le proposte circa le politiche tariffarie, i modelli organizzativi e gestionali ed i programmi per la valorizzazione del personale.

**2.** In coerenza con il "piano-programma" è redatto e trasmesso un Bilancio pluriennale di previsione.

**3.** Tale Bilancio, redatto in termini di competenza economica, evidenzia il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento di quelle di investimento con indicazione, relativamente a queste ultime, delle fonti di finanziamento occorrenti a farvi fronte.

#### **Art. 26 - Bilancio di previsione annuale**

**1.** L'esercizio finanziario e contabile dell'Agenzia va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**2.** Il Bilancio di previsione annuale, redatto in termini economici, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso alla Provincia di Lecco entro il 30 settembre di ogni anno.

**3.** Nell'anno di costituzione dell'Agenzia il Bilancio di previsione è approvato e trasmesso alla Provincia di Lecco entro un mese dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione.

**4.** Il Bilancio di previsione non può chiudere in disavanzo, tenendo conto dei ricavi e dei trasferimenti.

**5.** Qualora, in corso di esercizio, si verificano situazioni

impreviste ed imprevedibili tali da generare un disavanzo, l'Agenzia disporrà le conseguenti variazioni, indicando, in apposito documento da sottoporre al Presidente della Provincia o all'Assessore delegato, le cause della sopravvenuta situazione ed i provvedimenti programmati od adottati in conseguenza.

6. Nel medesimo documento l'Agenzia indica se la perdita potrà essere fronteggiata con il fondo di riserva, o rinviata a nuovo anno, o se viene richiesto il ripiano a carico del Bilancio provinciale.

7. Al Bilancio preventivo annuale sono allegati:

a) una relazione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore per le rispettive competenze;

b) i bilanci relativi alle singole, eventuali, sezioni organizzative;

c) la relazione del Revisore dei Conti.

d) i dati del Bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente e le risultanze contabili aggiornate riferite all'esercizio corrente;

e) la situazione del personale impegnato nell'Agenzia con le rispettive funzioni/mansioni.

#### **Art. 27 - Bilancio di esercizio/Conto Consuntivo**

1. Il Bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa e viene redatto in conformità allo schema tipo di bilancio previsto per

le Aziende Speciali.

**2.** Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, delibera entro il 31 marzo il Bilancio di esercizio e lo trasmette al Revisore dei Conti per la relazione di sua competenza.

**3.** Entro il 15 aprile il Bilancio di esercizio deve essere presentato al Presidente della Provincia di Lecco o all'Assessore delegato, corredato da una relazione gestionale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Revisore dei Conti.

**4.** L'eventuale utile di esercizio dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
- b) all'incremento del fondo rinnovo impianti;
- c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella entità prevista dal piano-programma;

L'eccedenza è versata alla Provincia di Lecco alle scadenze stabilite dal regolamento speciale dell'Agenzia.

Nel caso di perdita d'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

## **TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**



#### **Art. 28 - Liquidazione dell'Agenzia**

1. La deliberazione di revoca di taluno o tutti i servizi gestiti tramite l'Agenzia è adottata dal Consiglio Provinciale.

2. Copia della deliberazione è comunicata dal Presidente della Provincia di Lecco o dall'Assessore delegato al Consiglio di Amministrazione con invito alla presentazione del rendiconto della gestione fino alla data di consegna dei servizi in gestione.

3. Nella fase di transizione ad altra forma di gestione di un servizio non si possono intraprendere operazioni, contrarre obbligazioni ed alienare beni stabili salvo che ciò non rientri nell'ordinaria amministrazione o che risulti indispensabile per la salvaguardia economico-patrimoniale degli interessi dell'Agenzia.

4. La delibera di revoca di tutti i servizi gestiti tramite l'Agenzia ne determina la liquidazione e provvede quindi a individuare i liquidatori e le procedure di liquidazione.

#### **Art. 29 - Decorrenza e riferimenti**

1. Il presente Statuto entra in vigore, previa approvazione da parte del Consiglio Provinciale, alla decorrenza dell'iscrizione dell'Agenzia nel registro delle persone giuridiche.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alla normativa generale vigente in materia, avendo riguardo alla natura di ente strumentale della Provincia

che riveste l'Agenzia, alla necessità di raccordo con i sistemi di contabilità a cui sono tenuti gli enti locali ed alla natura di ente equiparato all'ente pubblico economico che assume l'Agenzia medesima.

**3.** L'Agenzia adotta, entro sei mesi dalla data della costituzione, ogni altro regolamento che sarà ritenuto opportuno per il migliore funzionamento, tenuto conto dell'evoluzione legislativa, dei principi della trasparenza, della significatività dei dati e degli indici di funzionamento.

**4.** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti l'adozione dei regolamenti aziendali devono essere comunicate al Presidente della Provincia di Lecco o all'Assessore delegato entro quindici giorni. Essi divengono esecutivi nel caso in cui la Giunta non richieda ovvero manifesti osservazioni entro trenta giorni dal loro ricevimento.

*Aggiornato all'ultima modifica approvata dal Consiglio Provinciale di Lecco in data 30.09.2019, deliberazione n. 51.*